



CIRCOLARE N. 3 MAGGIO 2024

DECRETO COESIONE: le novità per il lavoro

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024 il D.L. 7 maggio 2024, n. 60, rubricato "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione": di seguito si sintetizzano le principali disposizioni per professionisti e aziende in materia di lavoro.

| Norma | Contenuto |
|-----------------------------|---|
| Articolo 16 | <p>Misure per l'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa</p> <p>Ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro, il Decreto Coesione definisce specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro.</p> <p>Gli incentivi sono fruibili, in conformità con le disposizioni al Regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti <i>de minimis</i>, in via alternativa, e consistono nel riconoscimento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un <i>voucher</i> di avvio in regime <i>de minimis</i>, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle Regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del <i>voucher</i> è di 50.000 euro; b) un aiuto in regime <i>de minimis</i> per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75% per l'avvio delle attività; c) un aiuto in regime <i>de minimis</i> per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70% per l'avvio delle attività. Se le iniziative sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di NASpl, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione, al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. |





| | |
|------------------------------------|--|
| <p>Articolo 19</p> | <p>Soggetti gestori delle misure di autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa</p> <p>Sono individuati come soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18, D.L. 60/2024, le società Sviluppo Lavoro Italia Spa, agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa ed Ente nazionale microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente nazionale microcredito.</p> |
| <p>Articolo 20</p> | <p>Finanziamento per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa</p> <p>È previsto un finanziamento, oneri derivanti dagli articoli 17 e 18, D.L. 60/2024, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025.</p> |
| <p>Articolo 21</p> | <p>Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica</p> <p>Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche specificate da successivo D.M. e operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, possono chiedere, per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data dell'assunzione non hanno compiuto il 35° anno di età, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata.</p> <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4, D.Lgs. 216/2023.</p> <p>Le imprese (comma 1) possono richiedere all'Inps un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato dall'Inps anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata e non concorre alla formazione del reddito. Come anticipato, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa saranno definiti con D.M..</p> |



| | |
|--|---|
| | <p>L'efficacia delle disposizioni è, inoltre, subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfu, all'autorizzazione della Commissione Europea. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio. I benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2028.</p> <p>Il contributo per le imprese è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028.</p> <p>L'Inps, provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa: qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti, l'Inps non procederà all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <p>Articolo 22, commi 1 e 2</p> | <p>Bonus giovani</p> <p>Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il 35° anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.</p> |
|--|---|





| | |
|--|--|
| <p>Articolo 22, commi 10 e 11</p> | <p>Modalità attuative con D.M. e autorizzazione UE</p> <p>Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità attuative dell'esonero.</p> <p>L'efficacia dell'esonero è, inoltre, subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue, all'autorizzazione della Commissione Europea.</p> |
| <p>Articolo 23, comma 1</p> | <p>Bonus donne</p> <p>Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zes unica per il Mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici in possesso di determinati requisiti è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> |
| <p>Articolo 23, commi 2 e 3</p> | <p>Condizioni</p> <p>Il beneficio si applica, nel rispetto del Regolamento UE 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della Zes unica per il Mezzogiorno, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro, - di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. <p>L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.</p> |



| | |
|--|---|
| <p>Articolo 23, comma 3</p> | <p>Incremento occupazionale Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.</p> |
| <p>Articolo 23, comma 4</p> | <p>Finanziamento I benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa: se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'Inps non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.</p> |
| <p>Articolo 23, comma 5</p> | <p>Cumulabilità con altre agevolazioni L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4, D.Lgs. 216/2023.</p> |
| <p>Articolo 23, comma 6</p> | <p>Acconti periodo d'imposta 2027 Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui all'articolo 23, D.L. 60/2024.</p> |
| <p>Articolo 23, comma 7</p> | <p>Modalità attuative con D.M. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità attuative dell'esonero.</p> |



| | |
|---|--|
| <p>Articolo 24, comma 1</p> | <p>Bonus Zes Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> |
| <p>Articolo 24, commi 2 e 3</p> | <p>Condizioni L'esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della Zes unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime Regioni. L'esonero spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi.</p> |
| <p>Articolo 24, comma 4</p> | <p>Esonero parzialmente fruito L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.</p> |
| <p>Articolo 24, commi 5 e 6</p> | <p>Condizioni di accesso al beneficio Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (articolo 31, D.Lgs. 150/2015), l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero Zes (comma 1) o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero.</p> |



| | |
|---|--|
| <p>Articolo 24, comma 4</p> | <p>Finanziamento I benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa: se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'Inps non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.</p> |
| <p>Articolo 24, comma 8</p> | <p>Cumulabilità con altre agevolazioni L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4, D.Lgs. 216/2023.</p> |
| <p>Articolo 24, comma 9</p> | <p>Acconti periodo di imposta 2028 Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.</p> |
| <p>Articolo 24, comma 10</p> | <p>Modalità attuative con D.M. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità attuative dell'esonero.</p> |
| <p>Articolo 25</p> | <p>Iscrizione NASpl e DIS-COLL nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa I percettori NASpl e DIS-COLL sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl). Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del <i>curriculum vitae</i>, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da Amministrazioni o enti pubblici, ferma restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato. I Centri per l'impiego individuano, anche per il tramite della piattaforma presente nel Siisl, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal D.Lgs. 22/2015.</p> |



| | |
|-----------------------------|---|
| Articolo 26 | <p>Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - Siisl Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 60/2024, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul Siisl le posizioni vacanti all'interno dei loro organici; b) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca sulla base delle vigenti disposizioni. |
| Articolo 27 | <p>Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi e istituzione della Cabina di regia</p> <p>A partire dal 1° luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal PNRR e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal Regolamento UE 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (Regolamento STEP), nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), con particolare riferimento a interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale Autorità di gestione del medesimo fondo.</p> <p>La composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia, saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 60/2024. I datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità, possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia.</p> |



**Articolo 28****Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso**

Viene modificato l'[articolo 29](#), D.L. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 56/2024 mediante sostituzione dei commi da 10 a 12:

- comma 10: nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva;
- negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), anche ai fini dell'esercizio dei poteri a essa attribuiti ai sensi dell'[articolo 222](#), comma 3, lettera b), D.Lgs. 36/2023;
- negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Firma

Cdl Vincenzo Dimatteo

